



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,  
FORESTALI e ITTICHE

Servizio valorizzazione qualità delle  
produzioni

qualita@certregione.fvg.it  
tel + 39 0432 555 111  
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2022 destinati a dare vini a DOC e DOCG per la campagna vitivinicola 2022/2023.

### Il Direttore del Servizio

#### VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 80 e l'allegato VIII, Parte I, lettera A (limiti di arricchimento), punto 1, che prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vini classificabili in conformità dell'articolo 81;

- il regolamento di esecuzione (CE) n. 52/2013 della Commissione del 22 gennaio 2013 che modifica l'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il vino frizzante, il vino frizzante gassificato e il mosto di uve concentrato rettificato;

**VISTO** l'Allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce come l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale abbia luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non possa superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;

**VISTA** l'appendice all'Allegato VII, che classifica il territorio dell'Unione europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli Allegati VII Parte II e VIII Parte I;

**VISTO** il punto 6 della Sezione B dell'Allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale stabilisce come, per i prodotti della zona viticola CII, nella quale ricade il Friuli Venezia Giulia, le operazioni di arricchimento non possano avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13,00% vol.;

**PRESO ATTO** della deroga prevista al successivo punto 7, lettera b) che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

**RICHIAMATO** l'allegato VII, Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale prevede, con riferimento alla definizione ufficiale del prodotto "vino", che lo stesso presenti un titolo

alcolometrico volumico totale non superiore a 15 per cento nel caso di vini anche a denominazione di origine protetta;

**RICHIAMATA** la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), e in particolare l'articolo 10, comma 2, ai sensi del quale "Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP";

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 ottobre 2012 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli);

**ACQUISITE** le notizie sugli andamenti stagionali dagli organi di rappresentanza dei produttori, con la richiesta di autorizzare la pratica dell'arricchimento per la vendemmia 2022 per tutte le tipologie di vini, spumanti per il massimo consentito dalla normativa comunitaria e con tutte le metodologie ammesse;

**CONSIDERATO** che, sulla scorta degli elementi acquisiti, nel territorio regionale, si è registrata una mancanza di precipitazioni durante l'intera stagione che ha determinato situazioni di grave stress idrico nei vigneti con conseguente previsione di sensibile calo di produzione per quasi tutte le varietà in coltura e che le alte temperature registrate nel mese di luglio hanno inoltre rallentato la fotosintesi e conseguentemente l'accumulo di zuccheri anche nei vigneti irrigati comportando la previsione di una vendemmia anticipata con una composizione dei mosti squilibrata a favore della componente acida e, quindi, tale da rendere auspicabile l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento richieste;

**CONSIDERATO** altresì che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria sopra indicata nonché alle disposizioni contenute nel precitato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 ottobre 2012;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1199 del 30 luglio 2020, che ha disposto il rinnovo in capo al dirigente arch. Andrea Giorgiutti dell'incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

## Decreta

1. Di autorizzare, nella campagna vitivinicola 2022/2023, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, provenienti dalla vendemmia 2022 e ottenuti da uve raccolte nelle zone di produzione delle seguenti denominazioni di origine controllata e garantita, o a denominazione di origine controllata, e atte a produrre tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

### Vini a D.O.C.G.:

Colli Orientali del Friuli Picolit;  
Rosazzo;  
Ramandolo;  
Lison.

### Vini a D.O.C.:

Carso;  
Collio;  
Delle Venezie (o Beneških okolišev in lingua slovena)  
Friuli o Friuli Venezia Giulia (o Furlanija o Furlanija o Julijska Krajina in lingua slovena)  
Friuli Colli Orientali;  
Friuli Annia;

Friuli Aquileia;  
Friuli Grave;  
Friuli Isonzo;  
Friuli Latisana;  
Lison Pramaggiore;  
Prosecco.

2. Di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione di vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al punto 1, sono autorizzate per le varietà di vite indicate nei rispettivi disciplinari di produzione.

3. Di stabilire che le operazioni di arricchimento per le denominazioni di origine di cui al punto 1, devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari in premessa indicati, i metodi consentiti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, Allegato VIII, e nel limite massimo di 1,5 gradi, e comunque sino al raggiungimento del limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale del 15 per cento, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

4. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad AGEA e all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (I.C.Q.R.F.) competente per territorio.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, data del decreto

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Andrea Giorgiutti

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.*